



Comune di SAN VITO DI LEGUZZANO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 24/02/2000 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 12 del 24.02.2005, n. 10 del 26.03.2007 e n. 16 del 30.07.2025

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di San Vito di Leguzzano con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

Art. 2 - Finalità

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art. 3 - Definizione delle entrate tributarie

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 4 - Definizione delle entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal consiglio comunale con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione.
2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

Art. 6 - Forme di gestione

1. La gestione delle entrate è effettuata direttamente dall'ente fino a quando l'amministrazione comunale non disponga diversamente nel rispetto delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 446/1997.

Art. 7 Funzionario responsabile per la gestione delle entrate tributarie

1. La Giunta comunale designa per ogni entrata tributaria di competenza dell'ente un funzionario responsabile.
2. In particolare il funzionario cura:

- Tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni;
- Sottoscrive le richieste, gli avvisi, anche di accertamento, i provvedimenti anche di rimborso ed ogni altro atto disposto dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
- Segue il contenzioso tributario, il diritto di interpello ed esercita il potere di autotutela.

Art. 8 - Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e degli utenti dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi e le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo, al fine di limitare il contenzioso, nei casi dubbi il responsabile della gestione delle entrate invita il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, rispondere a quesiti o questionari.
4. La Giunta comunale può indirizzare l'attività di controllo e accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento stabilendone gli obiettivi.

Art. 9 - Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
9. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.

13. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
14. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
15. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Art. 10 - Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 11 - Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti tributari con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Art. 12 - Contenzioso tributario

1. Ai sensi del comma 3 dell'art.11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale ovvero al Responsabile del Settore Tributi.
2. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Art. 13 - Riscossione

1. Le entrate patrimoniali possono essere pagate, fatto salvo quanto previsto dal regolamento di contabilità e dal regolamento di economato, tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale, tramite bonifico bancario in favore della Tesoreria comunale o mediante versamento su conto corrente postale intestato al comune.
2. Le entrate tributarie, da corrispondere sia in base a versamento spontaneo sia in base ad avviso di accertamento, possono essere pagate:
 - **Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche ed Imposta di Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni:** come previsto dalle vigenti disposizioni legislative e dai regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi. Il termine per i relativi pagamenti annuali è fissato al 31 maggio;

- **Imposta Comunale sugli Immobili (ICI):**
 - tramite versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune;
 - tramite Agente della Riscossione;
 - tramite istituti bancari, individuati dalla Giunta comunale, mediante stipula di apposita convenzione;
 - tramite modello F24
 - **Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU):**
tramite versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune;
3. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973, n. 602.

Art. 14 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con delibera della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Qualora non sia ancora stato emesso l'accertamento esecutivo il contribuente può frazionare, senza penalità alcuna, il ravvedimento operoso in più rate, comunicandone le scadenze al comune ed a condizione che l'ultima sia versata entro il 31 dicembre del secondo anno d'imposta successivo a quello da regolarizzare. L'omesso versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla dilazione.
4. Una volta emesso l'avviso di accertamento esecutivo, in caso di comprovate difficoltà economiche e solo per importi superiori a 200,00 Euro, il debitore può richiederne la rateizzazione - mensile, bimestrale o trimestrale - con una dilazione massima di:
 - 48 mesi per importi superiori a 6.000,00 Euro;
 - 36 mesi per importi compresi tra i 4.001,00 ed i 6000,00 Euro;
 - 24 mesi per importi compresi tra i 2.001,00 ed i 4.000,00 Euro;
 - 12 mesi per importi tra i 201,00 ed i 2.000,00 Euro.

Il funzionario responsabile dell'entrata, verificata la condizione di temporanea e obiettiva difficoltà economica sulla base di una dichiarazione debitamente motivata resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, concede la dilazione notificando al debitore il piano rateale, con applicazione del tasso di interesse legale e decorrenza dalla fine del mese successivo alla comunicazione stessa.
5. A seguito del mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito residuo viene iscritto a ruolo con applicazione delle penalità di legge.
6. Nel caso di carichi già affidati all'agente della riscossione, su richiesta motivata da parte del debitore, il responsabile dell'entrata può assumere la richiesta di rateazione delle pendenze, previa sospensione dell'attività esattoriale in capo all'agente della riscossione stesso.

Art. 15 - Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del tributo ovvero del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.

3. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del tributo può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

Art. 16 - Importi minimi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi Euro 12,00 (dodici/00).
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
4. Per il versamento non dovuto ad inadempimento l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito in Euro 8,00 (otto/00).
5. In considerazione dell'attività istruttoria e degli oneri conseguenti, il funzionario responsabile può con motivato provvedimento da comunicare alla Giunta comunale, quantificare l'importo sotto il quale non si procede al recupero coattivo delle somme dovute per entrate non tributarie.
6. Periodicamente la Giunta comunale determina le spese da porre a carico degli utenti morosi per entrate patrimoniali, relative a costi per ingiunzione di pagamento e a predisposizione del ruolo per la riscossione coattiva.

Art. 17 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.